

CIRCOLARE N. 25 ter/2025

Parma, 14 marzo 2025

SOCI

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO DELIETI
Avvocato

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ASSOCIATI

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

FRANCESCA RUGGERI
Consulente del Lavoro

CONTATTI

PARMA, 43121
Stradello Marche n.6,
Tel.+39 0521 237578

LANGHIRANO, 43013
Via XX Settembre n.6,
Tel.+39 0521 853 989

Mail: info@studiofurlotti.it
Sito: www.studiofurlotti.it

OGGETTO: Obbligo di disporre di un indirizzo Pec per gli amministratori di società

La legge di bilancio 2025 ha esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare il proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata Pec) presso il Registro delle Imprese a decorrere dall'01.01.2025.

In data 12.03.2025 il Mimit, con la nota n. 43836, ha fornito le prime indicazioni interpretative ed operative sull'argomento superando tutte le interpretazioni restrittive del Registro delle Imprese di Milano¹.

L'obbligo di comunicare la Pec degli amministratori riguarda anche le società costituite prima del 01.01.2025 e va assolto iscrivendo un indirizzo Pec personale per ciascun amministratore che non può coincidere con quello della società.

La comunicazione deve essere fatta entro il 30.06.2025 (o in occasione di una nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, se antecedente).

Per le imprese costituite dopo il 01.01.2025 l'adempimento dell'obbligo di iscrizione è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese.

Il Mimit precisa, inoltre, che l'indirizzo Pec deve garantire la conoscibilità di un recapito proprio ed esclusivo dell'amministratore; pertanto, le imprese che nel frattempo avessero optato per la coincidenza del recapito con il domicilio digitale della società, potranno conformarsi alle nuove indicazioni entro il 30.06.2025.

Il mancato adempimento dell'obbligo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro prevista dall'art. 2630 del Codice civile, salva la riduzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza.

Si prega di comunicare entro il **30.04.2025** se si intende adempiere autonomamente all'obbligo in oggetto o se si desidera avvalersi del supporto dello Studio.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Daniela Gabura

¹ Si vedano le circolari n. 25 e n. 25-bis a riguardo.